

STATUTO

PHILI.SAR. COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VICO LAMIA 4

Numero REA: VV - 160331

Codice fiscale: 02702950797

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

	dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali e	
	tributarie.	
	SETTIMO	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Il primo si chiude il 31 dicembre 2005.	
	OTTAVO	
	A tutti gli atti e contratti posti in essere	
	dalla Cooperativa, finchè in essere, si applicano	
	le disposizioni di natura agevolativa previste	
	dalla vigente normativa in materia di società	
	cooperative a mutualità prevalente ed, in	
	particolare, in materia di cooperative sociali.	
	NONO	
	Le spese di quest'atto, notarili, di	
	registrazione e di iscrizione della costituita	
	società nel registro delle imprese, ammontano a	
	circa EURO 1.000,00 (mille virgola zero zero)	
	L'oggetto sociale, e tutte le altre norme di	
	funzionamento della società sono previste nello	
	statuto che di seguito si riporta.	
	NORME DI FUNZIONAMENTO (STATUTO)	
	DELLA COOPERATIVA SOCIALE	
	O.N.L.U.S	
	<u>"PHILI.SAR. COOPERATIVA SOCIALE -</u>	

	<u>O.N.L.U.S"</u>	
	TITOLO I.	
	ART. 1.	
	Costituzione e Denominazione	
	--E' costituita, ai sensi degli articoli:	
	2511,2512 e 2522 II^ comma del codice civile,	
	legge 8 novembre 1991 n.381 e DPR n.460/1997, una	
	società cooperativa sociale, denominata:	
	<u>"PHILI.SAR. COOPERATIVA SOCIALE -</u>	
	<u>O.N.L.U.S"</u>	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura	
	degli amministratori nell'apposito albo previsto	
	dall'art. 2512 del codice civile presso il quale	
	verranno depositati annualmente i propri	
	bilanci.	
	ART.2. Norme applicabili.	
	La presente cooperativa è costituita ai sensi	
	della legge 8 novembre 1991 n.381 art. 1, comma 1	
	lettera B ed è composta da un numero di persone	
	fisiche non inferiore a tre, ed ai sensi	
	dell'art.111 septies delle norme di attuazione	
	del codice civile, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile,	
	è considerata cooperativa a mutualità prevalente	
	con qualifica di "O.N.L.U.S.", ai sensi della	

	legge 662/1996.	
	- ad essa si applicano,altresi, in quanto	
	compatibili, le norme previste per la società a	
	responsabilità limitata ai sensi dell'art.2522	
	c.c. 2^ comma .	
	Art. 3. Sede.	
	- La società ha sede nel Comune di VIBO VALENTIA	
	L'eventuale cambio d'indirizzo nel detto Comune	
	non comporta modifica dell'atto costitutivo.	
	Spetta all'assemblea dei soci decidere sul	
	trasferimento della sede in Comune diverso di	
	quello sopra indicato.	
	ART. 4.	
	Durata.	
	La durata della società è fissata al 31	
	(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	ART.5.	
	Scopo Mutualistico e attività	
	sociali.	
	La cooperativa, che non ha finalità di lucro,	
	ai sensi della legge 08/11/1991 n° 381 art.1,	
	lett. b), si propone di perseguire l'interesse	

	generale della comunità, l'integrazione sociale	
	dei cittadini, attraverso la promozione di	
	iniziative nei servizi sociali atte	
	all'inserimento di soggetti svantaggiati nel	
	mondo del lavoro. Per il raggiungimento degli	
	scopi indicati, la Cooperativa potrà	
	eventualmente impegnarsi ad integrare - in modo	
	permanente o secondo contingenti opportunità - la	
	propria attività con quella di altre società	
	cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo. In relazione a	
	ciò la Cooperativa potrà gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:	
	---a) strutture di accoglienza per persone	
	autosufficienti e non, nonché i servizi integrati	
	per residenze protette;	
	b) servizi e centri di riabilitazione;	
	c) centri polivalenti diurni ed altre strutture	
	con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altri centri creati allo scopo di un migliore	
	utilizzo del tempo libero, di una più veloce	
	diffusione della cultura e di un migliore	
	sviluppo del turismo sociale;	

	d) servizi di pulizia e disinfestazione di	
	ambienti ad aree pubbliche e private;	
	e) servizi di pulizia ordinari e straordinari, di	
	parchi, riserve, aree protette in genere e	
	manutenzione di aree cimiteriali;	
	f) la manutenzione di ville e giardini, sia	
	pubblici che privati, di aree ed impianti	
	sportivi, nonché la ristrutturazione;	
	g) la manutenzione di parcheggi, sia pubblici	
	che privati;	
	h) la gestione di servizi di mensa e	
	ristorazione;	
	i) la gestione di centri di preparazione, di	
	cottura e di distribuzione pasti;	
	j) servizi educativi per la prima infanzia -	
	asilo nido;	
	k) servizi scolastici ed educativi per	
	l'infanzia e l'adolescenza;	
	l) la gestione di cinema, teatri ed altre	
	strutture a sfondo culturale.	
	----Potrà, altresì, svolgere le seguenti	
	attività:---	
	a) Attività e servizi di assistenza	
	domiciliare;	
	b) Attività di formazione e consulenza sia ad	

	enti pubblici che privati;	
	c) attività di sensibilizzazione e ed	
	animazione della comunità locale entro cui opera,	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	d) attività che favoriscono l'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate ed a favore dell'affermazione dei	
	loro diritti.	
	--- Inoltre, potrà curare:	
	e) l'organizzazione di manifestazioni, di	
	congressi, di convegni e di attività culturali,	
	sportive, sociali, turistiche e ricreative a	
	favore di soggetti pubblici e privati;	
	f) la promozione, la valorizzazione ed la	
	commercializzazione dei prodotti locali e dei	
	paesi poveri in via di sviluppo;	
	g) la promozione del mercato eco - solidale;	
	h) le operazioni relative a censimenti,	
	rilevamenti ed elaborazione dati, servizi	
	demografici ed elettorali;	
	i) affissione di manifesti e volantinaggio in	
	genere.	
	- Per conseguire tali scopi la Cooperativa potrà	

	convenzionarsi con enti pubblici e/o privati,	
	nazionali ed internazionali.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la	
	cooperativa - nel pieno rispetto della normativa	
	vigente in materia, potrà compiere tutte le	
	operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali ed	
	industriali ritenute necessarie o utili	
	dall'organo amministrativo per il raggiungimento	
	dell'oggetto sociale o comunque attinenti,	
	secondarie e strumentali al medesimo, con	
	esclusione di qualsiasi attività riservata a	
	norma di leggi vigenti.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale ed anche mediante	
	l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L.	
	31.1.1992, n° 59 ed eventuali norme modificative	
	ed integrative.	
	--La Cooperativa può operare anche con i terzi	
	(art.2521 c.c. 2^ comma).---	
	TITOLO II	
	Art.6.	
	-----La Cooperativa aderisce,	

	accettandone lo Statuto, alla Confederazione	
	Cooperative Italiane ed agli organismi	
	provinciali e regionali della stessa nel cui	
	circoscrizione si trova la propria sede.	
	Titolo III	
	ART 7.	
	Numero di	
	Soci.	
	--La cooperativa, ai sensi dell'art. 2522 2^	
	comma cc, non può avere un numero di soci,	
	persone fisiche, inferiore a tre e nella	
	percentuale prevista dall'art. 4 comma 2^ della	
	ripetuta legge 381/1991;se tale numero dovesse	
	divenire inferiore, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno trascorso il quale	
	si scioglie e deve esser posta in liquidazione.	
	Art.8.	
	I soci si distinguono in soci cooperatori e soci	
	sovventori:	
	A)	
	I soci cooperatori concorrono alla gestione	
	dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura	
	di direzione e conduzione dell'impresa; -	
	partecipano all'elaborazione di programmi di	

	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte	
	strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda.	
	Contribuiscono alla formazione del capitale	
	sociale e partecipano al rischio d'impresa.	
	I soci cooperatori persone fisiche si	
	distinguono in:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche	
	che possiedono i necessari requisiti	
	tecnico/professionali e svolgono la loro attività	
	lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di	
	attività e al volume di lavoro disponibile.	
	I soci prestatori partecipano ai risultati	
	economici e alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	2) i soci volontari, persone fisiche che prestano	
	la loro attività gratuitamente, esclusivamente	
	per fini di solidarietà ai sensi e per gli	
	effetti della legge 381/91.	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	B)	
	Soci sovventori sono quelli che partecipano a	

	programmi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o potenziamento aziendale e dei	
	quali infra si dirà.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del	
	libro soci in base all'appartenenza a ciascuna	
	delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori	
	coloro che esercitano in proprio imprese	
	identiche o affini o partecipano a società che,	
	per l'attività svolta, si trovano in effettiva	
	concorrenza con la cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 9.	
	(Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza,	
	data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività	
	svolta, della condizione professionale, delle	
	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che	
	propone di sottoscrivere, il quale non dovrà	
	comunque essere inferiore, né superiore, al	

	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed	
	accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di	
	accettazione della clausola arbitrale di seguito	
	riportata.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dagli Amministratori, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria	

decisione alla prima riunione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10.

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha

	effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11.	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per	
	causa di morte,	
	Art. 12.	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori	
	devono esaminarla, entro 60 giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può ricorrere al	
	Collegio arbitrale con le modalità previste ai	

	successivi artt. 43 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi	
	prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Art. 13.	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le	
	obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dal regolamento o che ineriscano il	

	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i	
	regolamenti sociali, le deliberazioni adottate	
	dalle decisioni dei soci e/o dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno 15 giorni,	
	non adempia al versamento del valore delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in	
	concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita	
	autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio	
	può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai	
	sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di	
	60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione	
	nel libro dei soci, da farsi a cura degli	
	Amministratori.	

	Art. 14.	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i soci e la	
	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale,	
	regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è	
	promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto	
	alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 15.	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	

	operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel	
	patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16.	
	(Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari	
	del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 15.	
	Art.17.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto	
	notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro	
	6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare	

	quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per	
	l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art.10. In	
	mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 16.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono	
	nominare un rappresentante comune, salvo che il	
	rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le	
	modalità previste dall'art. 10.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	Art. 18.	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso:	
	responsabilità dei soci cessati.	

	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o	
	degli eredi del socio deceduto, ove questo non	
	sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con deliberazione dell'Organo	
	amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.	
	14, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il	
	debito derivante dal rimborso delle quote, del	
	sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai	
	limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	

	Il socio che cessa di far parte della Società	
	risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio	
	defunto.	
	TITOLO IV.	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19.	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo	
	III del presente statuto, possono essere ammessi	
	alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.	
	4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 20.	
	(Conferimento e quote dei soci	
	sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere	
	ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e	

	sono rappresentati da quote trasferibili del	
	valore di euro 500,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a 10.	
	Art. 21.	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla	
	decisione dei soci in occasione della emissione	
	dei titoli, le quote dei sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto	
	acquirente indicato dal socio che intende	
	trasferire i titoli, gli Amministratori	
	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve	
	comunicare all'Organo amministrativo il proposto	
	acquirente e gli Amministratori devono	
	pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	Art. 22.	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori deve essere disciplinata con decisione	

	dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione,	
	motivata dall'Organo amministrativo, del diritto	
	di opzione dei soci cooperatori sulle quote	
	emesse;	
	c) il termine minimo di durata del	
	conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione	
	agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo	
	previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione,	
	ivi compresi i destinatari delle quote che siano	
	anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti,	
	in relazione all'ammontare dei conferimenti,	
	secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	

	limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del	
	capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23.	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del	
	codice civile, ai soci sovventori il diritto di	
	recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dalla	
	decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le	

	disposizioni concernenti i requisiti di	
	ammissione e le cause di incompatibilità previste	
	per i soci cooperatori.	
	TITOLO V.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24.	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci	
	ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale di euro 25,00. La quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, confluenti nel Fondo per il	
	potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili	
	e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote	
	formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	del precedente art.11;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle	
	decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	f) da liberalità, sussidi, sovvenzioni e	
	provvidenze da pubblici e privati, e da qualsiasi	
	apporto di terzi destinati al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	g) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o potenziamento aziendale.	
	Le riserve indivisibili non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale	
	né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 25.	
	(Vincoli sulle quote e loro	
	alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o	
	a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte,	
	le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata,	
	fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art.10.	
	Il provvedimento che concede o nega	

	l'autorizzazione deve essere comunicato al socio	
	entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio	
	l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 26.	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del	
	progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	alla decisione dei soci per l'approvazione entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il	
	bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli	

	Amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio	
	delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non	
	inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista	
	dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale	
	sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non	
	superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso,	
	destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve	
	divisibili per distribuire i dividendi ai soci	

	non cooperatori nella misura massima prevista	
	dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare	
	la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27.	
	(Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione	
	del bilancio, deliberano sulla destinazione del	
	ristorno che potrà essere attribuito mediante una	
	o più delle seguenti forme:	
	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da	
	ciascun socio;	
	emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci,	
	dovrà essere effettuata considerando la quantità	
	e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti	

	fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA.	
	Art. 28.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto	
	costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei	
	soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la	
	distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo	
	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	

	Tutte le decisioni dei soci sono adottate con il	
	metodo assembleare.	
	Art.29.	
	(Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi	
	mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo	
	idoneo che assicuri la tempestiva informazione	
	degli argomenti da trattare), inviata 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza ai soci, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purchè in Italia), la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette	
	formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza	
	degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se	
	nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 30.	
	(Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	

	costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti, presenti o	
	rappresentati, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	Art. 31.	
	(Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche	
	per acclamazione.	
	Art. 32.	
	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 giorni e che non siano in mora nei versamenti	
	delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione	
	Per i soci sovventori si applica il precedente	
	art. 22, secondo comma.	
	Art.33.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la	
	facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e	
	che non sia Amministratore o dipendente come	
	disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge,	
	dai parenti entro il terzo grado o dagli affini	
	entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome	
	del rappresentante in bianco.	
	Art. 34.	
	(Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore	
	unico o dal presidente dell'Organo amministrativo	

	ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio nei casi	
	previsti dalla legge (art.28 lettere "d" ed "e")).	
	Art. 35.	
	(Amministrazione)	
	La Società è amministrata alternativamente da un	
	Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad	
	eleggere un Consiglio di amministrazione, lo	
	stesso sarà composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà	
	determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei	
	componenti il Consiglio di amministrazione è	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per un	
	periodo non superiore a 3 esercizi e scade alla	
	data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della	

	carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed	
	il Vice presidente.	
	Art. 36.	
	(Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi	
	poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un	
	Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	
	componenti, determinandone il contenuto, i limiti	
	e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio	
	sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle	
	operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	

	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 37.	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia	
	fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori	
	ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono	
	valide quando vi intervenga la maggioranza degli	
	Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei voti.	
	Art. 38.	
	(Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli	
	Amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 39.	
	(Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i	
	compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al	
	Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari	
	compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 40.	

	(Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente	
	dell'Organo amministrativo hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive	
	riguardanti la Società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa	
	apposita delibera dell'Organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41.	
	(Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio	
	per legge o se comunque nominato con decisione	
	dei soci, si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due	
	Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e	
	scadono alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dalla decisione dei soci all'atto della nomina,	
	per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Se il Collegio Sindacale esercita anche il	
	controllo contabile è composto da revisori	
	contabili iscritti nel Registro istituito presso	
	il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 42. (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali	
	secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03,	

	nominati con le modalità di cui infra, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci	
	o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di	
	controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità	
	delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente	
	è estesa a tutte le categorie di soci, anche non	
	cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di	
	proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende	
	alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla	
	clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 43.	

	(Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore	
	inferiore ad euro 5.000,00.	
	Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati da soggetto estraneo	
	alla società.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal	
	Presidente del tribunale nella cui circoscrizione	
	ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società,	
	fermo restando quanto disposto dall'art. 35,	
	comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo	
	restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.	
	5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli	
	Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali	
	disponibili.	

	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre	
	dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine per non più di	
	una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma	
	2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui	
	la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni	
	formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento	
	della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Art. 44.	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una	
	causa di esclusione, la mancata esecuzione della	
	decisione definitiva della controversia deferita	
	agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione	

del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi
obblighi nei confronti della Società o quando
lasci presumere il venir meno della sua leale
collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45.

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della
Società nominerà uno o più Liquidatori
stabilendone i poteri.

Art. 46 (Devoluzione patrimonio
finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero
patrimonio sociale risultante dalla liquidazione
sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale
effettivamente versato dai soci ed eventualmente
rivalutato a norma del precedente art. 26, lett.
c);

- al Fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno,
e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la
Società ed i soci determinando criteri e regole
inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, l'Organo amministrativo potrà
elaborare appositi regolamenti sottoponendoli
successivamente all'approvazione dell'Assemblea
dei soci con le maggioranze previste per le
modifiche statutarie.==== Negli stessi
regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici
se verranno costituiti.

Art. 48.

(Principi di mutualità, indivisibilità delle
riserve e devoluzione)
I principi in materia di remunerazione del
capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione
del patrimonio residuo e di devoluzione di una
quota degli utili annuali ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, sono inderogabili e devono essere
di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto,

	valgono le vigenti norme di legge sulle società	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice	
	civile contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata."	
	-----Del presente atto scritto da me	
	notaio con strumento informatico,su facciate 39 e	
	quanto di questa di dieci fogli, ho io notaio	
	dato lettura alle parti che l'approvano e con me	
	notaio si sottoscrivono, in calce al presente	
	foglio ed a margine degli altri fogli.	
	F.to: CORTESE IMMACOLATA ASSUNTINA;	
	COSTANTINO MAURIZIO;	
	FRANZONE CARMELO;	
	notaio Pasquale Faccioli (segue	
	sigillo)"Imposta di bollo assolta in modo	
	virtuale per il tramite della Camera di Commercio	
	di Vibo Valentia titolare di autorizzazione n.	
	16451 del 24/04/2001, rilasciata dal Ministero	
	delle Finanze Agenzia delle entrate di Vibo	
	Valentia"	